

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA**

*(AI SENSI DEL D.P.R. N. 150 DEL 30/05/2002)*

**PREMESSO CHE**

- Il D. Lgs. 251 del 22/05/99 (d'ora in avanti "il Decreto 251/99") detta le regole in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
- l'art. 1 del Decreto 251/99 stabilisce che i metalli preziosi sono: platino, palladio, oro e argento;
- l'art. 2 del Decreto 251/99 dispone che i metalli preziosi e le loro leghe debbono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione;
- l'art. 15 del Decreto 251/99 vieta di imprimere indicazione in titolo o millesimi, e in carati, e, comunque, altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati;
- l'art. 18 del Decreto 251/99 prevede che i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi ed il rilascio delle relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle Camere di Commercio o appartenere alle stesse o alle loro aziende speciali;
- Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona e Macerata (in seguito indicate come Camere di Commercio), ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 29.12 1993 n. 580, hanno istituito l'Azienda Speciale denominata "*Real Precious Quality*" (d'ora in avanti "Il Laboratorio") al fine, anche, di istituire un laboratorio d'analisi specializzato nel saggio e nel marchio dei metalli preziosi, conformemente a quanto previsto dal Decreto 251/99;
- l'art. 19 del Decreto 251/99 consente il rilascio di certificazioni aggiuntive stabilendo, a carico del Laboratorio, il controllo periodico presso il fabbricante sugli oggetti pronti per la vendita e rinviando per le modalità di esecuzione del rilascio al regolamento applicativo del Decreto 251/99 emanato con il D.P.R. n. 150 del 30/05/2002 (d'ora in avanti "il D.P.R. 150/02");
- l'art. 1 del D.P.R. 150/02 stabilisce che per "certificazione aggiuntiva" si intende la facoltà riconosciuta al richiedente (d'ora in avanti "l'Azienda richiedente" o l'Azienda certificata" a seconda della fase della procedura

di rilascio della certificazione aggiuntiva) o a suo mandatario, ai sensi dell'art. 19 del Decreto 251/99, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso Decreto 251/99;

- l'art. 28 del D.P.R. 150/02 prevede l'iscrizione, nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, dell'indicazione dell'eventuale laboratorio presso cui l'azienda ha richiesto la certificazione aggiuntiva e del logo (eventualmente) concesso alla stessa azienda;
- l'art. 53 del D.P.R. 150/02 disciplina la concessione del logo rinviando al Laboratorio che lo concede per tutto quanto attiene alla sua modalità d'uso.
- la certificazione aggiuntiva viene rilasciata e mantenuta solo in capo alle Aziende certificate che si attengono alle disposizioni del presente regolamento di certificazione;
- L'Azienda che richiede la certificazione accetta integralmente il presente regolamento impegnandosi a rispettarlo in ogni sua parte;
- per quanto non espressamente previsto, il presente atto è integrato dalle disposizioni del Decreto 251/99 e del D.P.R. 150/02 a cui si riporta anche ai fini della interpretazione degli articoli seguenti.

## **TANTO PREMESSO**

l'Azienda Speciale R.P.Q. Real Precious Quality, delle Camere di Commercio di Ancona e Macerata, con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 10 del \_07 febbraio 2006 adotta il seguente

## **REGOLAMENTO**

### **1 Accesso al servizio di certificazione aggiuntiva**

- 1.1 Ogni azienda a cui sia stato assegnato il marchio di identificazione per metalli preziosi rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 251/99 può richiedere la certificazione aggiuntiva al Laboratorio utilizzando il modulo di domanda allegato al presente regolamento (Allegato I).
- 1.2 Ricevuta la domanda, il Laboratorio provvederà a rilasciare la certificazione aggiuntiva applicando le disposizioni previste in materia dal D.P.R. 150/02 e dai suoi allegati.
- 1.3 La certificazione può essere rilasciata solo alle Aziende che osservino le disposizioni di legge sul marchio di identificazione e sul titolo, che siano

regolarmente iscritte alla Camera di Commercio della provincia in cui hanno la sede legale e che siano in regola con il pagamento del diritto camerale e con il diritto di cui all'art. 7 del D.Lgs. 251/99.

- 1.4 Il Laboratorio effettua una visita preliminare presso l'Azienda richiedente al fine di acquisire tutte le informazioni relative ai processi produttivi ed ai prodotti oggetto della richiesta di certificazione.
- 1.5 La fase di prelievo viene eseguita osservando la tabella dell'allegato VIII del D.P.R. 150/02 nonché le altre disposizioni del medesimo D.P.R. e del D.Lgs. 251/99 ed è seguita dalla verifica della conformità dei prodotti che sarà effettuata applicando le norme di riferimento per i laboratori di analisi e gli organismi di certificazione richiamate nell'Allegato X. del DPR.
- 1.6 Il Laboratorio concede la certificazione aggiuntiva entro 60 giorni come previsto dall'art. 53.2 del D.P.R. 150/02.
- 1.7 Gli esiti delle verifiche e dei rapporti di prova emessi dal laboratorio vengono consegnati all'Azienda certificata che dovrà conservarli per tutto il periodo durante il quale verrà mantenuta la certificazione e, comunque, per almeno 5 anni dalla data del rilascio.
- 1.8 Qualora i prodotti sottoposti ad esame non siano conformi alle disposizioni del Decreto 251/99 e del D.P.R. 150/02, la certificazione non potrà essere concessa. In tal caso l'Azienda certificata potrà proporre nuova domanda di certificazione non prima di 6 mesi dal diniego della concessione.

## **2 Validità della certificazione aggiuntiva**

- 2.1 La certificazione aggiuntiva rilasciata dal laboratorio ha un anno di validità e si rinnova automaticamente salva la revoca di cui al successivo art. 8.2 e la rinuncia che deve essere comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.

## **3 Registrazione della certificazione**

- 3.1 I dati dell'Azienda a cui sia stata concessa la certificazione aggiuntiva sono trascritti nel Registro Nazionale Assegnatari Marchi e aggiornati periodicamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio.
- 3.2 Il Laboratorio trasmette periodicamente, una volta l'anno, l'elenco aggiornato delle Aziende che abbiano ottenuto la certificazione alle Camere di Commercio competenti, così come la revoca e la rinuncia.

## **4 Verifiche periodiche**

- 4.1 Le verifiche periodiche del Laboratorio sono costituite dalle specifiche attività previste nell'Allegato II del presente regolamento o quelle anche non contemplate nel presente atto ma previste dal Decreto 251/99 e/o dal D.P.R.150/02, e comportano l'accesso ai locali dell'Azienda certificata.
- 4.2 Il Laboratorio provvederà ad effettuare le verifiche periodiche senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte dell'Azienda certificata, a sua insindacabile discrezione e senza preavviso, purché durante l'orario lavorativo.
- 4.3 I dipendenti o i mandatari del Laboratorio potranno accedere ai locali dell'Azienda certificata, presso la sede o qualunque altra unità, per effettuare le verifiche di cui all'art. 1. L'Azienda certificata non potrà rifiutare l'accesso ad alcuno dei locali dello/degli stabilimento/i e il rifiuto comporterà l'immediata revoca della certificazione aggiuntiva e la conseguente comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio
- 4.4 I dipendenti o i mandatari del Laboratorio dovranno essere assistiti, nello svolgimento delle operazioni di verifica, se richiesto, dal personale dell'Azienda certificata, al quale potranno richiedere tutte le informazioni necessarie per svolgere la verifica.
- 4.5 Dell'accesso e delle operazioni compiute è redatto verbale che viene lasciato in copia all'Azienda certificata.
- 4.6 La verifica si completa con gli esami del Laboratorio e con quelli comunque previsti dal Decreto 251/99 e dal D.P.R. 150/02.
- 4.7 Il Laboratorio rilascia i rapporti di prova all'Azienda certificata nel tempo necessario per effettuare gli esami, tenuto conto dell'organizzazione interna. I certificati e tutti gli altri documenti consegnati dal laboratorio dovranno essere conservati, dall'Azienda certificata, per almeno 5 anni dal momento del rilascio e ne potrà essere richiesta l'esibizione in qualunque successiva verifica.
- 4.8 Nel caso in cui anche un solo campione risultasse non conforme alle disposizioni di legge, il Laboratorio lo comunicherà tempestivamente all'Azienda certificata indicandogli anche la data prevista per la ripetizione delle analisi, che non potranno essere eseguite prima di 7 giorni dal momento in cui la comunicazione sia pervenuta all'Azienda. Al secondo esame potrà assistere un perito nominato dall'Azienda certificata. Dell'esame è redatto verbale che viene lasciato in copia all'Azienda.

## **5 Diritto di uso della certificazione aggiuntiva**

- 5.1 La certificazione aggiuntiva può essere usata dall'Azienda certificata nei limiti e nel rispetto delle disposizioni del presente atto, del Decreto 251/99 e del D.P.R. 150/02.
- 5.2 In ogni caso, l'uso deve essere tale da impedire di ingenerare nel consumatore confusione sulle caratteristiche e sulla qualità del bene acquistato.
- 5.3 Al momento della perdita di validità, per qualunque motivo, della certificazione aggiuntiva, l'Azienda certificata eviterà immediatamente qualunque riferimento ad essa in tutte le sue comunicazioni ed in tutti i suoi prodotti.
- 5.4 L'Azienda certificata comunicherà per iscritto al Laboratorio con il recesso, oppure entro 7 giorni dalla comunicazione di revoca della certificazione aggiuntiva, l'entità delle scorte di prodotti finiti o in corso di lavorazione giacenti presso di essa o presso terzi ed il materiale informativo e tutto quanto ancora possa essere collegato alla certificazione
- 5.5 L'Azienda certificata è tenuta a distruggere, senza aver diritto ad alcun risarcimento o indennità dal Laboratorio, in presenza dei mandatarî di quest'ultimo, ogni materiale, ogni prodotto ed ogni documento che in qualunque modo richiami o si richiami alla certificazione aggiuntiva.
- 5.6 L'azienda ha la facoltà di custodire il materiale informativo, opportunamente sigillato dal Laboratorio ed annotato in apposito elenco in doppia copia, e si obbliga a non utilizzarlo fino al rilascio di nuova certificazione aggiuntiva. Nel corso della pre-verifica, il Laboratorio controllerà l'integrità dei sigilli e la corrispondenza dei beni all'elenco. In caso di non integrità o non corrispondenza, la certificazione non verrà concessa e troveranno applicazione le disposizioni del precedente art. 5.5.
- 5.7 Il Laboratorio, al ricevimento della comunicazione di cui all'art. 5.4, si metterà in contatto con l'Azienda certificata per provvedere, nei 15 giorni successivi, a quanto stabilito all'art. 5.5.
- 5.8 Al fine di evitare la distruzione dei prodotti finiti pronti per la vendita sui quali sia stato impresso il logo del Laboratorio, con le stesse modalità previste all'art. 5.4, l'Azienda certificata potrà richiedere l'esecuzione di una verifica da effettuarsi con la procedura prevista dall'allegato VIII del D.P.R. 150/02. Si applica l'art. 6.6.
- 5.9 La verifica verrà eseguita su tutti i lotti di prodotti finiti presenti nel magazzino, pronti per la vendita sui quali è impresso il logo del Laboratorio di cui all'art. 53 del D.P.R. 150/02.

- 5.10 Fino all'esito della verifica di cui al precedente articolo l'Azienda certificata non può mettere in commercio i prodotti in alcun modo.
- 5.11 Qualora dalla verifica di cui all'art. 5.8 venissero riscontrate violazioni o mancanza di conformità alla legge, il logo del Laboratorio dovrà essere rimosso da tutti i prodotti del lotto in cui sia stata accertata la violazione o la non conformità di almeno un prodotto alla presenza dei mandatari del Laboratorio.
- 5.12 Anche nel caso in cui i prodotti sottoposti alla verifica di cui all'art. 5.8 risultassero conformi alla legge, la certificazione aggiuntiva non potrà essere richiesta prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dal giorno in cui essa abbia perduto validità.

## **6 Tariffa della certificazione aggiuntiva**

- 6.1 Il criterio di determinazione del costo annuale della certificazione aggiuntiva è stabilito dal listino di cui all'Allegato III, che potrà essere variato di anno in anno a discrezione del Laboratorio.
- 6.2 Il costo della quota di pre-verifica indicata nell'allegato III è dovuto anche nel caso in cui la certificazione aggiuntiva non venga rilasciata e verrà pagato al momento della richiesta secondo le modalità stabilite dal Laboratorio.
- 6.3 La differenza dovrà essere corrisposta prima della consegna della certificazione aggiuntiva con le modalità di cui all'art. 6.2.
- 6.4 In caso di rinnovo della certificazione, il pagamento deve essere effettuato per la metà entro il mese di scadenza di ogni anno e per l'altra metà entro sei mesi dal rinnovo. La data di decorrenza coincide per convenzione con il primo giorno del mese.
- 6.5 Gli attestati di certificazione aggiuntiva da allegare a ciascun prodotto oggetto della stessa debbono essere pagati al momento dell'ordine.
- 6.6 Nel caso in cui il Laboratorio concordasse con l'Azienda richiedente o certificata attività aggiuntive a quelle indicate nell'Allegato I, quest'ultima è tenuta a pagare il prezzo stabilito dal laboratorio per ogni singolo esame.
- 6.7 Il mancato pagamento, anche parziale, del prezzo stabilito non consente il rilascio della certificazione aggiuntiva o ne comporta la sua immediata revoca.

## **7 Modifiche della certificazione**

- 7.1 L'azienda certificata comunicherà tempestivamente al Laboratorio, a mezzo lettera raccomandata con a/r, qualunque modifica del processo

produttivo dichiarato nella richiesta di certificazione aggiuntiva e/o del prodotto e ogni altra variazione collegata o in ogni modo connessa alla certificazione aggiuntiva.

- 7.2 A seguito della comunicazione il Laboratorio provvederà ad effettuare la verifica ai sensi dell'art.4 ed i costi saranno sostenuti dall'Azienda certificata con le modalità stabilite dall'art.6.6.
- 7.3 L'Azienda certificata dovrà inviare preventivamente, con le modalità di cui all'art.7.1, ogni documento contenente le informazioni commerciali che allega al prodotto in vendita perché verifichi che sono idonee a non ingenerare equivoci con la certificazione aggiuntiva.
- 7.4 A seguito dell'esito positivo della verifica, il Laboratorio rilascia l'autorizzazione all'utilizzo della documentazione.

## **8 Perdita di validità della certificazione aggiuntiva**

- 8.1 La certificazione aggiuntiva perde validità per effetto della revoca del Laboratorio o per rinuncia dell'Azienda certificata. La comunicazione di revoca e quella di rinuncia devono essere spedite a mezzo lettera raccomandata con a/r.
- 8.2 La certificazione aggiuntiva è revocata dal Laboratorio nei casi in cui essa, ai sensi del Decreto 251/99, del D.P.R.150/02 e del presente regolamento, non potrebbe essere rilasciata o mantenuta. La revoca avviene anche nel caso in cui l'Azienda certificata ometta di effettuare la comunicazione di cui all'art. 7.1 o non sia in regola con il pagamento del diritto camerale di cui all'art. 1.1..
- 8.3 La perdita di validità della certificazione è comunicata immediatamente dal Laboratorio alla Camera di Commercio competente ai fini della cancellazione dell'Azienda certificata dal Registro Nazionale Assegnatari Marchi.
- 8.4 La revoca e la rinuncia hanno effetto immediato dal momento in cui sono conosciute dalla parte a cui è indirizzata la comunicazione.
- 8.5 Il Laboratorio può accedere ai locali dell'Azienda cui è stata revocata o che ha rinunciato alla certificazione nei 6 (sei) mesi successivi al giorno in cui la certificazione ha perso la sua validità e procedere a verifica con le modalità di cui all'art. 4, per accertare che i prodotti in deposito o in produzione non presentino riferimenti alla certificazione aggiuntiva e che siano conformi alle disposizioni dettate dal Decreto 251/99, dal D.P.R.150/02 e dal presente regolamento.
- 8.6 L'Azienda che abbia perso il diritto di fregiarsi della certificazione aggiuntiva deve restituire al Laboratorio i certificati di prodotto di cui sia

ancora in possesso, allegandoli alla comunicazione di rinuncia o, in caso di revoca, eseguendo le indicazioni per la riconsegna contenute nella comunicazione. I certificati restituiti non saranno rimborsati.

8.7 All'azienda è concesso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5.6.

## **9 Modifica del regolamento**

9.1 L'Azienda richiedente o certificata accetta fin d'ora tutte le modifiche che il Laboratorio, a sua insindacabile discrezione, apporgerà al presente regolamento ed ai suoi allegati per la maggiore efficienza ed efficacia della propria organizzazione, delle procedure, degli esami e delle verifiche finalizzate al rilascio della certificazione aggiuntiva..

## **10 Premesse e allegati**

10.1 Le premesse e gli allegati formano parte sostanziale ed integrante del presente regolamento

## **11 Privacy**

11.1 Il Licenziatario autorizza, ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, il trattamento dei dati forniti, ivi compresa la formazione e l'utilizzo di banche dati, esclusivamente per fini connessi e funzionali al corretto svolgimento delle attività derivanti dalla esecuzione del presente contratto

11.2 Il Licenziatario dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa allegata al presente contratto predisposta dalla Concedente.

**Allegato I (Al Regolamento per il rilascio ed il mantenimento della  
Certificazione Aggiuntiva)**

Schema di domanda. Nella domanda dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- 1.1. la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;
- 1.2. il numero Repertorio Economico Amministrativo;
- 1.3. le generalità del titolare della licenza di pubblica sicurezza, ove prevista;
- 1.4. indicare se Azienda iscritta all'albo delle Imprese Artigiane, Azienda Industriale o se trattasi di Laboratorio annesso ad Azienda commerciale;
- 1.5. numero del marchio di identificazione per metalli preziosi assegnato ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs n. 251/99;
- 1.6. numero e grandezza dei punzoni del marchio di identificazione, numero e grandezze dei punzoni del titolo posseduti;
- 1.7. numero dipendenti. (in detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive qualifiche, operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi);
- 1.8. il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attività;
- 1.9. tipologie produttive realizzate per le quali si richiede la certificazione;
- 1.10. quantità di materia prima lavorata al mese (valore indicativo);
- 1.11. numero oggetti prodotti mediamente al mese (valore indicativo);
- 1.12. schema illustrativo del sistema produttivo. In detto schema saranno illustrati tutti i passaggi effettuati per la realizzazione del prodotto finito e commercializzati con il marchio di identificazione dell'Azienda certificata. Verranno altresì indicate tutte le ditte esterne che eventualmente collaborano per la realizzazione del prodotto finito.

***RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA***

*(Così come disposto dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 251 del 22 maggio 1999 e dal suo regolamento D.P.R. n. 150 del 30 maggio 2002)*

Alla Azienda Speciale R.P.Q.  
Real Precious Quality  
Via Avogadro, 1  
62010 Montelupone (MC)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di Titolare/Presidente CdA/ Legale Rappresentante/Socio

della ditta \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

C.F./partita IVA n. \_\_\_\_\_

assegnataria del marchio di identificazione metalli preziosi \_\_\_\_\_

Iscritta al R.E.A. della Camera di \_\_\_\_\_ al n \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

Iscritta all'albo delle Imprese Artigiane al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

Esercente l'attività di:

- vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime;
- vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di semilavorati;
- fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
- importazione materie prime;
- importazione semilavorati;
- importazione prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
- collaboratore annesso ad Azienda commerciale

**CHIEDE**

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 D.Lgs. 251/99 il rilascio della certificazione aggiuntiva.

Per quanto sopra richiesto si allega:

- Mod. 1 RCA Rev 1
- Mod. 1.1 RCA Rev 0.00
- Mod. 2 RCA Rev. 1
- Copia attestante l'avvenuto versamento, a mezzo di Bonifico Bancario, a favore del Laboratorio.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma

## DICHIARA

(Ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di chiamarsi (cognome) \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_

di essere nato/a nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

di essere residente in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

di essere cittadino/a \_\_\_\_\_

che il proprio codice fiscale è \_\_\_\_\_

di in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata in data \_\_\_\_\_  
(ai sensi dell'art. 16/2 del decreto legislativo n. 112 la Licenza di Pubblica Sicurezza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane)

dalla Questura di \_\_\_\_\_

o comunque presentato denuncia alla Questura di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

per lo svolgimento della attività di \_\_\_\_\_

## DICHIARA INOLTRE

Con la sottoscrizione della presente, l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresa la formazione e l'utilizzo di banche dati. Il cliente può in qualsiasi momento richiedere per iscritto di integrare, aggiornare, rettificare o modificare i propri dati, nonché esercitare i diritti di cui all'art. 7 del DLgs 196/03.

data, \_\_\_\_\_

firma

\_\_\_\_\_

|  |              |                                 |
|--|--------------|---------------------------------|
| <b>Richiesta certificazione aggiuntiva</b>   |              | Mod.1 RCA<br>Rev 1 del 10/12/04 |
| <b>Cognome:</b>  | <b>Nome:</b> |                                 |
| <b>luogo e data di nascita:</b>  |              |                                 |
| <b>Residente in</b>  | <b>Via:</b>  |                                 |
| † <b>Numero e grandezza dei punzoni del marchio di identificazione e del marchio del titolo posseduti</b> ( mod. 1.1. RC.A)  |              |                                 |
| Numero dipendenti (All.I.1.7.)   |              |                                 |
| <b>Ubicazione di eventuali altre sedi dell'azienda site in:</b>  |              |                                 |
| <b>Tipologie produttive realizzate per le quali si chiede la Certificazione Aggiuntiva</b> (All.I.1.9.) (compilare una scheda per ogni tipologia produttiva - Mod2RCA) |              |                                 |
| 1°) <b>Tipologia produttiva</b> (All.I.1.12)   |              |                                 |
| 2°) <b>Tipologia produttiva</b> (All.I.1.12)   |              |                                 |
| 3°) <b>Tipologia produttiva</b> (All.I.1.12)   |              |                                 |
| 4°) <b>Tipologia produttiva</b> (All.I.1.12)   |              |                                 |
| <b>Quantità di materia prima lavorata al mese</b><br>(valore indicativo) (All.I.1.10.)   |              |                                 |
| <b>Numero di prodotti finiti realizzati al mese</b><br>(valore indicativo) (All.I.1.11.)   |              |                                 |

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma

| <b>SCHEMA DOTAZIONE PUNZIONI</b><br>(All.I.1.6.) |                   |                    |                    | Mod.1.1. RCA<br>Rev. 0.00 del 25/03/04 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| Tipo   | 1°<br>0,6 x 1,8mm | 2°<br>0,8 x 2,7 mm | 3°<br>1,2 x 3,8 mm | 4°<br>1,6 x 5,6 mm                     |
| Dritto   |                   |                    |                    |  |
| Incavo 4 mm                                      |                   |                    |                    |  |
| Incavo 9 mm                                      |                   |                    |                    |  |
| Speciale   |                   |                    |                    |  |
| <b>TOTALE</b>                                    |                   |                    |                    |  |

**Punzioni contenenti le impronte del titolo**

| Tipo \ Titolo | 375 | 585 | 750 | Maggiore di<br>750 | 800 | 925 | Maggiore di<br>925 |
|---------------|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|
| Dritto        |     |     |     |                    |     |     |                    |
| Incavo 4 mm   |     |     |     |                    |     |     |                    |
| Incavo 9 mm   |     |     |     |                    |     |     |                    |
| Speciale      |     |     |     |                    |     |     |                    |
| <b>TOTALE</b> |     |     |     |                    |     |     |                    |

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma



|  |   |
|--|---|
| <b>SCHEMA ILLUSTRATIVO DEL SISTEMA<br/>PRUDUTTIVO</b><br>(All.I. 1.12)   | Mod.2 RCA<br>Rev. 1 del 10/12/04<br>pag 2di 2 |
| Stato della materia prima e suo titolo:<br><input type="checkbox"/> Lingotto - titolo _____; <input type="checkbox"/> Lastra - titolo _____;<br><input type="checkbox"/> Grani – titolo _____; <input type="checkbox"/> Semilavorati – titolo _____<br><input type="checkbox"/> Altro _____ Titolo _____ |   |
| Indicare e descrivere schematicamente tutti i processi produttivi atti alla realizzazione del semilavorato-prodotto finito:<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |   |
| Indicare il titolo del prodotto ottenuto dopo ogni processo:<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |   |
| Indicare e descrivere schematicamente gli eventuali controlli interni/esterni per la verifica del titolo del semilavorato-prodotto finito:<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____  |   |
| Collocazione del magazzino prodotti finiti.<br><input type="checkbox"/> ad esigenza spazio temporale <input type="checkbox"/> Catalogati con codice<br><input type="checkbox"/> catalogati in ordine cronologico <input type="checkbox"/> Altro  |   |

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma

## **Allegato II (Al Regolamento per il rilascio ed il mantenimento della Certificazione Aggiuntiva)**

### **2.1 Verifica preventiva:**

- 2.1.1 Verifica ciclo produttivo;
- 2.1.2 Controllo dotazione punzoni;
- 2.1.3 Verifica modalità di punzonatura;
- 2.1.4 Verifica quantitativa degli oggetti finiti pronti per essere commercializzati in deposito;
- 2.1.5 Prelievo materia prima;
- 2.1.6 Prelievo oggetti finiti delle varie tipologie produttive;
- 2.1.7 Verifica certificati di garanzia;

### **2.2 Verifica periodica:**

- 2.2.1 Verifica ciclo produttivo;
- 2.2.2 Controllo dotazione punzoni;
- 2.2.3 Verifica modalità di punzonatura;
- 2.2.4 Verifica quantitativa degli oggetti finiti pronti per essere commercializzati in deposito;
- 2.2.5 Prelievo materia prima;
- 2.2.6 Prelievo semilavorati delle varie tipologie produttive;
- 2.2.7 Prelievo oggetti finiti delle varie tipologie produttive;
- 2.2.8 Verifica certificati di garanzia.

Note:

Il campione sarà costituito da almeno 3 g di materiale;

La determinazione del titolo sarà effettuata così come previsto dalla norma UNI EN 3142:1997 per l'argento e UNI EN ISO 11426:2000 per l'oro;

Il Laboratorio consegna i residui dei campioni d'analisi e i relativi Rapporti di prova all'Azienda certificata entro 6 mesi dall'esecuzione degli esami, tenuto conto dell'organizzazione interna.

La fattura sarà inviata all'azienda certificata a mezzo posta.

L'Azienda Speciale RPQ conserverà i rapporti di prova ed i relativi documenti di analisi per almeno 5 anni.

L'Azienda conserverà i residui d'analisi per un tempo non inferiore alle 24 ore dalla consegna degli stessi.

Il Laboratorio è accreditato ACCREDIA con n° 0625. L'accreditamento rilasciato da ACCREDIA, con il quale il Laboratorio ha stipulato una convenzione, è il riconoscimento formale della competenza del Laboratorio ad effettuare specifiche prove. Le prove, per cui il Laboratorio è accreditato, sono indicate sia nel tariffario del laboratorio sia nel sito internet [www.accredia.it](http://www.accredia.it) accedendo alla banca dati "Laboratori di prova accreditati" ed inserendo il numero di accreditamento "0625" nella sezione "ricerca prove accreditate per laboratorio".

ACCREDIA non è responsabile dei risultati delle prove e/o di eventuali opinioni ed interpretazioni richieste dal cliente e formulate dal Laboratorio. L'accreditamento ACCREDIA non costituisce un'approvazione del campione o del prodotto presentato dal cliente e sottoposto a prova dal Laboratorio.

ACCREDIA non accredita attività di consulenza, ma accredita i Laboratori per qualsiasi tipo di prova sui cui risultati i consulenti possono basare il proprio lavoro. L'Accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità derivanti dai contratti stipulati tra il Laboratorio ed i suoi Clienti e, benchè sia un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio di prova, non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni del Laboratorio.

Il cliente ha l'opportunità di presentare reclami o osservazioni utilizzando l'apposito modulo a disposizione sia presso la sede del Laboratorio sia sul sito internet aziendale all'indirizzo [www.realpreciousquality.com](http://www.realpreciousquality.com)

## Allegato IV TARIFFARIO

### **TARIFFARIO CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA**

**L'azienda che richiede il servizio di certificazione aggiuntiva ha la possibilità di scegliere una delle sotto elencate tariffe:**

**1. APPOSIZIONE OBBLIGATORIA DEI CERTIFICATI DI GARANZIA SU TUTTI I PRODOTTI REALIZZATI DALL'AZIENDA.**

**2. APPOSIZIONE FACOLTATIVA DEI CERTIFICATI DI GARANZIA.**

**3. AZIENDE CHE PRODUCONO SOLO PRODOTTI DISCIPLINATI DALL'ART. 36 COMMI 1 E 6.**

# 1. TARIFFA PER LE AZIENDE CHE PRODUCONO OGGETTI IN METALLO PREZIOSO CON APPOSIZIONE OBBLIGATORIA DEI CERTIFICATI DI GARANZIA.

## 1.1 QUOTA PRE-VERIFICA/QUOTA ANNUALE

L'Azienda dovrà applicare i certificati di garanzia RGQ Real Gold Quality e/o RSQ Real Silver Quality e/o TechAg **obbligatoriamente** su tutti i prodotti finiti presenti in azienda e realizzati secondo le disposizioni del DLgs n. 251/99 e del DPR 150/02.

Per prodotto finito si intende il prodotto che ha terminato il ciclo di lavorazione così come indicato nel Mod 2 RCA e nel Mod 18 RCAL.

|                              | <b>Artigiano orafo</b> | <b>Imprese Artigiane</b> | <b>Industria</b> |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>QUOTA PREVERIFICA</b>     |                        |                          |                  |
| <b>QUOTA RINNOVO ANNUALE</b> | € 500,00               | € 750,00                 | € 1.500,00       |

Le quote sopra indicate sono comprensive del corrispettivo indicato al punto 8 della licenza d'uso dei marchi collettivi RGQ Real Gold Quality, RSQ Real Silver Quality e TechAg

| <b>COSTO DEI CERTIFICATI DI GARANZIA per i prodotti realizzati in oro/argento</b> | <b>Artigiano orafo</b> |
|---|------------------------|
| <b>COSTO UNITARIO</b>   | € 0,50                 |

| <b>COSTO DEI CERTIFICATI DI GARANZIA per i prodotti realizzati in argento</b> | <b>Imprese Artigiane - Industria</b> |
|---|--------------------------------------|
| <b>COSTO UNITARIO</b>   | € 0,15                               |

| <b>COSTO DEI CERTIFICATI DI GARANZIA per i prodotti disciplinati dall'art. 36 commi 1 e 6 del DPR 150/02</b> | <b>Imprese Artigiane - Industria</b> |
|--|--------------------------------------|
| <b>COSTO UNITARIO</b>  | € 0,06                               |

## 1.2 PENALI

I dipendenti o i mandatari del Laboratorio che nell'attività di verifica periodica riscontrino prodotti finiti privi di certificato di garanzia informeranno il CdA del Laboratorio il quale ha la facoltà di:

- revocare la Certificazione Aggiuntiva così come indicato all'art. 8;
- applicare una penale da 500,00 € a 5.000,0 €.

**1.3 AZIENDE CHE PRODUCONO PER CONTO TERZI PRODOTTI REALIZZATI IN ARGENTO E CHE NON COMMERCIALIZZANO PRODOTTI FINITI CON IL PROPRIO MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE**

|                    | <b>Imprese Artigiane</b> | <b>Industria</b> |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| <b>QUOTA FISSA</b> | € 1.000,00               | € 2.000,00       |

Le quote sopra indicate sono comprensive del corrispettivo indicato al punto 8 della licenza d'uso dei marchi collettivi RGQ Real Gold Quality e RSQ Real Silver Quality

**2. TARIFFA PER LE AZIENDE CHE PRODUCONO OGGETTI IN METALLO PREZIOSO CON APPOSIZIONE FACOLTATIVA DEI CERTIFICATI DI GARANZIA "CARD".**

**2.1 QUOTA PRE-VERIFICA/ QUOTA ANNUA**

| <b>Laboratori annessi ad Aziende commerciali</b> | <b>Imprese Artigiane con numero dipendenti minore uguale a 4 unità</b> | <b>Imprese Artigiane con numero dipendenti maggiore uguale a 5 unità</b> | <b>Industria</b> |
|--|--|--|------------------|
| € 500,00   | € 500,00   | € 1500,00  | € 3000,00        |

**2.2 COSTO UNITARIO PER CARD IN MATERIALE PLASTICO CON N. 2 BOLLINI ANTICONTRAFFAZIONE E MINI DEPLIANT ILLUSTRATIVO.**

|                        | <b>Laboratori annessi ad Aziende commerciali</b> | <b>Imprese Artigiane con numero dipendenti minore uguale a 4 unità</b> |
|------------------------|--|--|
| <b>QUANTITA'</b>       | <b>Costo unitario</b>                            | <b>Costo unitario</b>  |
| <b>da 1 a 30</b>       | € 20,00  | € 20,00  |
| <b>da 31 a 60</b>      | € 15,00  | € 15,00  |
| <b>da 61 a 100</b>     | € 10,00  | € 10,00  |
| <b>maggiore di 101</b> | € 5,00   | € 5,00   |

|                           | <b>Imprese Artigiane con numero dipendenti maggiore uguale a 5 unità</b> |
|---------------------------|--|
| <b>QUANTITA'</b>          | <b>Costo unitario</b>  |
| <b>da 100 a 1.000</b>     | 0,45   |
| <b>da 1.001 a 10.000</b>  | 0,44   |
| <b>da 10.001 a 20.000</b> | 0,42   |
| <b>da 20.001 a 40.000</b> | 0,41   |
| <b>da 40.001 a 80.000</b> | 0,39   |
| <b>maggiore di 80.001</b> | 0,37   |

|                               | <b>Industria</b>      |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>QUANTITA'</b>              | <b>Costo unitario</b> |
| <b>da 1.000 a 10.000</b>      | 0,53                  |
| <b>da 10.001 a 25.000</b>     | 0,48                  |
| <b>da 25.001 a 50.000</b>     | 0,45                  |
| <b>da 50.001 a 100.000</b>    | 0,42                  |
| <b>da 100.001 a 200.000</b>   | 0,41                  |
| <b>da 200.001 a 400.000</b>   | 0,39                  |
| <b>da 400.001 a 1.000.000</b> | 0,38                  |
| <b>maggiore di 1.000.001</b>  | 0,37                  |

### 2.3 COSTO UNITARIO PER CARD IN CARTONCINO PLASTICATO CON N. 2 BOLLINI ANTICONTRAFFAZIONE E MINI DEPLIANT ILLUSTRATIVO

|                           | <b>Imprese Artigiane<br/>con numero dipendenti maggiore uguale a 5 unità</b> |
|---------------------------|--|
| <b>QUANTITA'</b>          | <b>Costo unitario</b>  |
| <b>da 100 a 1.000</b>     | 0,200  |
| <b>da 1.001 a 10.000</b>  | 0,195  |
| <b>da 10.001 a 20.000</b> | 0,188  |
| <b>da 20.001 a 40.000</b> | 0,180  |
| <b>da 40.001 a 80.000</b> | 0,175  |
| <b>maggiore di 80.001</b> | 0,160  |

|                               | <b>Industria</b>      |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>QUANTITA'</b>              | <b>Costo unitario</b> |
| <b>da 1.000 a 10.000</b>      | 0,240                 |
| <b>da 10.001 a 25.000</b>     | 0,215                 |
| <b>da 25.001 a 50.000</b>     | 0,200                 |
| <b>da 50.001 a 100.000</b>    | 0,188                 |
| <b>da 100.001 a 200.000</b>   | 0,180                 |
| <b>da 200.001 a 400.000</b>   | 0,175                 |
| <b>da 400.001 a 1.000.000</b> | 0,168                 |
| <b>maggiore di 1.000.001</b>  | 0,160                 |

### 3. TARIFFA PER LE AZIENDE PRODUTTICI DI PRODOTTI DISCIPLINATI DALL'ART. 36 COMMI 1 E 6

3.1 L'Azienda dovrà applicare i certificati di garanzia TechAg **obbligatoriamente** su tutti i prodotti finiti presenti in azienda e realizzati secondo il comma 6 del DPR 150/02.

Per prodotto finito si intende il prodotto che ha terminato il ciclo di lavorazione così come indicato al Mod 18 RCAL.

|                              | <b>Imprese Artigiane</b> | <b>Industria</b> |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>QUOTA PREVERIFICA</b>     | € 300,00                 | € 600,00         |
| <b>QUOTA RINNOVO ANNUALE</b> |                          |                  |

| <b>COSTO DEI CERTIFICATI DI GARANZIA</b> | <b>Imprese Artigiane - Industria</b> |
|--|--------------------------------------|
| <b>COSTO UNITARIO</b>                    | € 0,06                               |

### 3.2 AZIENDE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA PER I PRODOTTI A TITOLO

Per le Aziende che usufruiscono del servizio di Certificazione Aggiuntiva, per prodotti a titolo, il costo della Certificazione Aggiuntiva dei prodotti realizzati secondo l'art. 36 commi 1 e 6 del DPR 150/02 è il seguente:

|                    | <b>Imprese Artigiane</b> | <b>Industria</b> |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| <b>QUOTA FISSA</b> | € 150,00                 | € 400,00         |

L'Azienda dovrà applicare i certificati di garanzia TechAg obbligatoriamente su tutti i prodotti finiti presenti in azienda e realizzati secondo il comma 6 del DPR 150/02.

Per prodotto finito si intende il prodotto che ha terminato il ciclo di lavorazione così come indicato al Mod 18 RCA.

| <b>Certificato di garanzia personalizzato con 1 bollino anticontraffazione</b> | <b>Imprese Artigiane - Industria</b> |
|--|--------------------------------------|
| <b>COSTO UNITARIO</b>  | € 0,06                               |

### 3.3 PENALI

I dipendenti o i mandatari del Laboratorio che nell'attività di verifica periodica riscontrino prodotti finiti privi di certificato di garanzia informeranno il CdA del Laboratorio il quale ha la facoltà di:

- revocare la Certificazione Aggiuntiva così come indicato all'art. 8;
- applicare una penale da 500,00 € a 5.000,0 €.

### 3.4 AZIENDE CHE PRODUCONO PER CONTO TERZI PRODOTTI REALIZZATI SECONDO L'ART. 36 COMMI 1 E 6 DEL DPR 150/02 E CHE NON COMMERCIALIZZANO PRODOTTI FINITI

|                    | <b>Imprese Artigiane</b> | <b>Industria</b> |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| <b>QUOTA FISSA</b> | € 2.000,00               | € 4.000,00       |

## ☞ CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZI.

Le spese relative alla trasferta del personale del Laboratorio, per le Aziende che hanno più sedi operative, sono calcolate di volta in volta.

Il Laboratorio concede ai “Laboratori annessi ad aziende commerciali, alle imprese artigiane con numero di dipendenti minore di 4 unità ed agli artigiani orafi”, numero 4 (quattro) saggi mensili gratuiti. Le spese di spedizione di invio e di riconsegna dei campioni sono a totale carico dell'azienda certificata che dovrà comunicare le modalità delle stesse.

Il costo per eventuali verifiche aggiuntive sarà calcolato sulla base del listino prezzi adottato dal laboratorio ed in vigore alla data di richiesta della verifica stessa.

Tutte le tariffe si intendono IVA esclusa.

Le somme di cui sopra verranno corrisposte mediante Bonifico Bancario intestato a:

Azienda Speciale R.P.Q. Real Precious Quality

Via Virgilio Guzzini, 3

62010 Montelupone (MC)

P.IVA 01475470439

Banca d'appoggio BANCA DELLE MARCHE sede di MACERATA n. c/c 17925

**ABI: 6055 CAB: 13401 CIN: D**

**IBAN IT 11D060551340100000017925**